



Comune di Monterotondo

Deliberazione Giunta Com.le

Atto n. 42 del 14/03/2024

OGGETTO: ISTITUZIONE DI SEPARATO UFFICIO DI STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI ED UNIONI CIVILI PRESSO IL GIARDINO DEL CIGNO ANTISTANTE IL PALAZZO COMUNALE

L'anno 2024, il giorno 14 del mese di Marzo a partire dalle ore 12.00 si è riunita nella Residenza Municipale

LA GIUNTA COMUNALE

Risultano presenti ed assenti al momento dell'adozione del presente atto i signori:

PRESENTE

Varone Riccardo	Sindaco	SI
Bronzino Isabella	Vice Sindaco	NO
Alessandri Mauro	Assessore	SI
Cavalli Luigi	Assessore	SI
Di Nicola Alessandro	Assessore	SI
Garofoli Matteo Gaetano	Assessore	SI
Pancaldi Antonella	Assessore	SI
Valenti Marianna	Assessore	NO

Presiede: Sindaco Varone Riccardo

Partecipa: alla seduta formale il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Antonelli

OGGETTO: ISTITUZIONE DI SEPARATO UFFICIO DI STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI ED UNIONI CIVILI PRESSO IL GIARDINO DEL CIGNO ANTISTANTE IL PALAZZO COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore Alessandro Di Nicola

Premesso che:

- l'art. 106 del Codice Civile indica la sede comunale quale luogo di celebrazione del matrimonio civile, recitando: *“Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all' ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione”*;
- il concetto di “casa comunale” viene chiarito nel Massimario dello Stato Civile che al paragrafo 9.5.1 riporta: *“per casa comunale deve intendersi un edificio che stabilmente sia nella disponibilità dell'amministrazione comunale per lo svolgimento di servizi, propri o di delega statale, che abbiano carattere di continuità e di esclusività”*;
- lo stesso codice civile che all'art. 110 stabilisce l'unica deroga all'art. 106, consentendo la celebrazione del matrimonio fuori della casa comunale solo nel caso in cui uno degli sposi, per impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile o per infermità, si trovi nell'impossibilità di recarsi nella casa comunale, prescrivendo in tal caso, che *“l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'articolo 107”*;

Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76: "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" ed i successivi decreti attuativi;

Preso atto che pervengono richieste da parte di cittadini monterotondesi e non, di poter contrarre matrimonio o unione civile fuori della Casa Comunale sopra individuata, motivando la bellezza e l'attrattiva di altri luoghi di proprietà comunale presenti sul territorio ed in particolare il “Giardino del Cigno” antistante il Palazzo Comunale, che costituisce un sito di rilevante e particolare pregio storico, artistico e naturalistico;

Ritenuto di accogliere le richieste avanzate e di ampliare la possibilità di celebrare matrimoni con rito civile o unioni civili in altri luoghi diversi dalla Casa comunale, individuando, quale altro luogo di proprietà comunale, il Giardino del Cigno antistante il palazzo comunale;

Rilevato che, a seguito di numerosi quesiti presentati dai Comuni al Ministero dell'Interno relativi alla possibilità di celebrare i matrimoni civili al di fuori della casa comunale, il menzionato Ministero, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, Area III Stato Civile, al fine di ovviare a difformi interpretazioni e applicazioni della normativa in materia, ha emanato la circolare n. 29 del 07-06-2007, ad oggetto: *“Celebrazione matrimonio in luogo diverso dalla casa comunale”*, in cui si stabilisce che i Comuni possono *“deputare una sala esterna alla casa comunale, al fine di celebrarvi matrimoni, purché l'istituzione di tale ufficio separato sia previsto da una delibera di Giunta”* sempre che l'edificio sia nella disponibilità del comune e ci sia *“un carattere di ragionevole continuità temporale”* nel suo utilizzo;

Ricordato, altresì, che, come espressamente indicato dalla menzionata circolare n. 29 del 07 giugno 2007, l'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127", prevede che i Comuni possano disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile;

Evidenziato che in merito al primo punto, il Massimario dello Stato Civile precisa che *“La destinazione alla celebrazione di matrimoni deve essere disposta con provvedimento amministrativo (del sindaco, nell'ipotesi*

di locale compreso nella casa comunale, e quindi facente parte della struttura, o con delibera della Giunta, se trattasi di ufficio separato da istituire) nel quale viene disposto lo svolgimento di quel servizio con carattere di continuità ed esclusività”;

Rilevato che la Direzione centrale per i servizi demografici del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con la Circolare 10/2014 ad oggetto: “Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla casa comunale”, ha fornito ulteriori spiegazioni rispetto all'interpretazione già data con la menzionata Circolare 29 del 07-06-2007, sul principio di "esclusiva disponibilità della destinazione" sottoponendo la questione al Consiglio di Stato, che si è espresso con importante parere del 22 gennaio 2014 n. 196/14 (riportato nella circolare del Ministero) precisando che i requisiti di "esclusività e continuità della destinazione possono sussistere anche nell'ipotesi di destinazione frazionata nel tempo", ossia il Comune può celebrare in determinati giorni, e in quella di "destinazione frazionata nello spazio", ossia l'ente riserva alcune aree alla celebrazione del matrimonio, purché *"tale destinazione, senza sottrarla all'utenza, sia precisamente delimitata ed abbia carattere duraturo o comunque non occasionale"*;

Preso atto pertanto che, ai fini della definizione preventiva della destinazione, con caratteri di esclusività e continuità, rileva la stabilità della connessione tra l'uso del sito e le funzioni amministrative proprie della Casa comunale, che non viene meno se in determinati periodi di tempo o determinate porzioni del sito siano adibiti ad altri usi, è possibile impiegare un sito a valenza culturale o estetica per le celebrazioni matrimoniali, senza sottrarlo al godimento della collettività;

Ritenuto, pertanto, opportuno istituire un separato ufficio di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni civili e unioni civili nel Giardino del Cigno, nell'intento di aderire alle esigenze manifestate dai cittadini di poter disporre di strutture alternative alla Casa Comunale, stabilendo che la celebrazione dei matrimoni civili potrà avvenire nel Giardino medesimo, fatte salve eventuali criticità da valutare e contemperare con quelle dell'Amministrazione;

Valutato che la destinazione di luoghi del Comune di particolare pregio come il Giardino del Cigno a sede di celebrazione di matrimoni ed unioni civili, oltre a rispondere a richieste dei cittadini e non, può ritenersi coerente con gli interventi di valorizzazione storica e promozione turistica del territorio, considerato anche che nelle parole del Consiglio di Stato nel soprarichiamato parere 196/2014: *“l'esternalizzazione del rito matrimoniale in siti a valenza storico-artistica o paesaggistica rappresenta un'opzione coerente con i valori protetti dalla Carta costituzionale”* e che *“la moderna concezione del matrimonio, come istituto volto alla realizzazione della persona umana, oltre che come fatto fondante la primigenia cellula sociale, suggerisce di dare spazio alla scelta dei coniugi in ordine al luogo più appropriato per celebrare l'atto costitutivo della loro unione”*;

Ritenuto di stabilire che l'utilizzo del Giardino del Cigno per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è consentito solo al di fuori dell'orario di servizio e che per gli stessi debba essere corrisposto il contributo previsto dal regolamento vigente al momento della richiesta;

Specificato che l'allestimento del Giardino del Cigno dovrà essere effettuato a cura e spese degli sposi, in modo sobrio e nel rispetto del contesto dei luoghi e che al termine della cerimonia, dovranno provvedere alla rimozione tempestiva ed integrale degli addobbi;

Viste le Circolari del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici – Area III – Stato Civile n. 29/2007 e n. 10/0214;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- il D.P.R. 3 Novembre 2000. N. 396;
- il Codice Civile;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 20 maggio 2016 n. 76;
- il DPCM n. 144 del 23 luglio 2016;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 3 dello Statuto dell'Ente

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

con voti unanimi

DELIBERA

- di istituire un Ufficio separato di Stato Civile per la sola celebrazione dei matrimoni ed unioni civili presso il *Giardino del Cigno* antistante il palazzo comunale;
- di stabilire che la celebrazione di matrimoni ed unioni civili potrà avvenire nel Giardino Del Cigno antistante il palazzo comunale, fatte salve eventuali criticità da valutare e contemperare con quelle dell'Amministrazione;
- di deliberare che l'utilizzo del Giardino del Cigno per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è consentito solo al di fuori dell'orario di servizio e che debba essere corrisposto il contributo previsto dal regolamento vigente al momento della richiesta della prenotazione;
- di stabilire che l'allestimento del Giardino del Cigno dovrà essere effettuato a cura e spese degli sposi, in modo sobrio e nel rispetto del contesto paesaggistico, naturalistico e storico, e che al termine della cerimonia, dovranno provvedere alla rimozione tempestiva ed integrale degli addobbi;
- di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Roma ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 396/2000.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di avviare le procedure, con voti unanimi

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 49**

Ufficio Proponente: **Servizi demografici**

Oggetto: **ISTITUZIONE DI SEPARATO UFFICIO DI STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI ED UNIONI CIVILI PRESSO IL GIARDINO DEL CIGNO ANTISTANTE IL PALAZZO COMUNALE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizi demografici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **08/03/2024**

Il Responsabile di Settore
Rossella Rago

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **11/03/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA LAURA FELICI

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Varone Riccardo

IL SEGRETARIO GENERALE
d.ssa Giuseppina Antonelli

Il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune a partire dal per
quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE
d.ssa Giuseppina Antonelli

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;
- è stata comunicata, con lettera n. in data, ai signori capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, comma 1;

che la presente deliberazione è diventata eseguibile il giorno

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE
d.ssa Giuseppina Antonelli